



PROVINCIA OLBIA TEMPIO

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA TUTELA,
L'ACCESSO, E LA FRUIZIONE DEL
PARCO FLUVIALE DEL PADRONGIANUS**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 85 del 15/12/2011)

Indice:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
TITOLO II – ZONIZZAZIONE DEL PARCO.....	3
TITOLO III –FRUIBILITA’	4
TITOLO IV –NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI	5
TITOLO V –NORME PER GLI ANIMALI DOMESTICI	7
TITOLO VI –NORME PER L’EQUITAZIONE	8
TITOLO VII –TUTELA DEL TERRITORIO	8
TITOLO VIII –TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE	9
TITOLO IX –NORME FINALI	11

Premessa:

Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare la qualità ambientale, ecologica, paesaggistica e biologica dell'area, in rapporto all'uso sociale, ricreativo ed educativo proprio di ciascuna di esse, in modo che la fruizione sia estesa alla totalità dei cittadini, i quali possono attivamente concorrere alla protezione ed alla valorizzazione del Parco.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la tutela, l'accesso e la fruizione del Parco Fluviale del Padrongianus, di seguito denominato Parco, di proprietà della Provincia Olbia Tempio.

Tutte le attività che si svolgono all'interno dell'area del Parco, quali custodia, apertura e chiusura, manutenzione infrastrutture e verde, educazione ambientale, sono attuate dalla Provincia direttamente, con personale proprio, o attraverso affidamenti ad altre ditte.

Art. 2 – Campo di applicazione

Le norme del regolamento si applicano a tutto il territorio del Parco, che comprende terreni e fabbricati per una superficie complessiva di circa 33 ha, ricadente nel Comune di Olbia, di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Provinciale di Olbia Tempio ed in gestione da parte del medesimo Ente, compresi all'interno della linea perimetrale di colore rosso indicata nella cartografia allegata (numero della carta) al presente Regolamento.

TITOLO II – ZONIZZAZIONE DEL PARCO

Art. 3 – Zonizzazione

Al fine di garantire un livello di tutela adeguato alle componenti ambientali ed ecologiche presenti all'interno del Parco, viene istituito un sistema di zonizzazione per aree omogenee, come di seguito indicato e come individuato con specifica campitura allegata (nome della cartografia) al presente Regolamento:

- **Zona omogenea A “pregio naturalistico”:** si tratta di aree caratterizzate da elevata valenza ambientale in cui la fruizione è limitata esclusivamente ai sentieri. L'accesso a tali aree non è libero, ma limitato esclusivamente ad esigenze di studio, ricerca, censimenti ed analisi da

parte della Provincia o di soggetti, formalmente autorizzati, per periodi limitati e determinati dalla Provincia;

- **Zona omogenea B** “praterie stabili”: si tratta di aree a prato stabile caratterizzate da significative esigenze di tutela ambientale, allo scopo di tutelare le esigenze riproduttive di alcune specie di interesse faunistico e ove sarà possibile realizzare interventi di riqualificazione ambientale;

L'accesso e la fruizione al di fuori dei sentieri è limitata esclusivamente ad esigenze legate ad attività di educazione ambientale, attività sportive o altro per periodi determinati e formalmente autorizzati dalla Provincia;

- **Zona omogenea C** “attività ricreative e servizi”: comprende le aree destinate al Centro Servizi, parco giochi, parcheggi, alaggio canoe e le aree destinate alle attività di educazione ambientale, così come identificati in cartografia. In questa zona non sussistono vincoli e/o prescrizioni particolari, fatte salve eventuali limitazioni di carattere temporaneo legate ad eventi ed iniziative che coinvolgono il Parco.

TITOLO III –FRUIBILITA’

Art. 3 – Fruizione dei servizi

I percorsi e le attrezzature pubbliche del Parco sono da tutti fruibili per il tempo libero e lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

Art. 4 – Criteri di comportamento

Tutti sono tenuti a rispettare le radure e le aree verdi, le formazioni boschive ed arbustive, i percorsi, le attrezzature pubbliche e i manufatti su di esse insistenti.

I fruitori del Parco sono tenuti a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possono arrecare disturbo al normale uso del verde.

Art. 5 – Responsabilità

Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a lui affidati e da animali o cose di cui ha la custodia.

La custodia dei minori è assunta in via esclusiva dai genitori o da altri affidatari, unici responsabili anche nei confronti di terzi, con sollevamento da ogni responsabilità per i gestori e per la Provincia

Olbia Tempio. Le suddette persone si adopereranno perché i minori non arrechino danni, non incorrano in pericoli all'interno del Parco e durante l'uso del parco giochi. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le suddette persone sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto (Artt. 2047, 2048 C.C.).

Chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Art. 2050 C.C.).

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (Art. 2052 C.C.).

Art. 6 – Limitazioni alla fruibilità e accesso

La Provincia Olbia Tempio può disporre la chiusura temporanea del Parco per la manutenzione e la realizzazione di interventi di gestione e cure colturali o per motivi di sicurezza. Può, inoltre, impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna.

Il Parco è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dalla Provincia Olbia Tempio.

TITOLO IV –NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Art. 7 – Quietè del Parco

Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi. In particolare sono vietati: gli schiamazzi, l'uso di strumenti musicali e riproduttori amplificati, generatori di corrente non silenziati, etc..

Radio, televisione e simili possono essere ascoltati in cuffia o a volume tale da non arrecare disturbo agli altri frequentatori.

Possono essere concesse autorizzazioni temporanee di durata limitata a pochi giorni, in caso di manifestazioni promosse dalla Provincia.

Art. 8 – Ambulanti

La vendita di qualsiasi prodotto, la prestazione di servizi a pagamento e l'esercizio di altre attività economiche, in forma ambulante, è consentita esclusivamente previa specifica autorizzazione della Provincia.

Art. 9 – Pubblicità

E' vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura. E' vietato apporre o distribuire manifestini, locandine, avvisi, depliant o simili, senza la preventiva autorizzazione della Provincia che, in tal caso, indicherà gli spazi idonei all'affissione o alla distribuzione del materiale pubblicitario.

Art. 10 – Segnaletica

E' vietata la posa di qualsiasi tipo di segnaletica, eccetto la segnaletica interna al Parco realizzata dalla Provincia, la segnaletica stradale e la segnaletica temporanea per le manifestazioni autorizzate; quest'ultima deve essere rimossa a cura degli organizzatori al termine degli eventi. E' altresì vietato imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del Parco o appendere cartelli agli alberi e alla vegetazione arbustiva.

Art. 11 – Costume

I visitatori e gli utenti del Parco sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all'ordine pubblico, alla pubblica decenza e al buon costume.

Art. 12 – Danneggiamenti

E' fatto divieto a chiunque di deteriorare, manomettere, imbrattare o cagionare danni alle strutture pubbliche, agli arredi, alle attrezzature, ai manufatti, alla flora e alla fauna del Parco, fatte salve le sanzioni amministrative e penali e l'obbligo del risarcimento del danno cagionato.

Art. 13 – Giochi pericolosi e molesti

All'interno del Parco sono consentiti giochi ed altre attività purché le stesse non siano potenzialmente pericolose per i frequentatori del Parco e non siano in contrasto con le specifiche

funzioni dell'area. Sono invece vietati giochi e attività che possono causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno e/o deterioramento alle strutture, alla flora e alla fauna del Parco. E' consentito, previa autorizzazione della Provincia, lo svolgimento di alcune attività ludiche, da effettuarsi in idonee aree opportunamente delimitate e segnalate, da parte di associazioni sportive ufficialmente riconosciute da organismo nazionale o federale (es. E.P.S., F.S.N., ect.) o associazioni a carattere culturale, esempio associazioni iscritte al registro regionale di promozione sociale, piuttosto che ONLUS, etc..

Art. 14 – Transito dei veicoli a motore

E' vietato il transito di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori in tutte le aree di pertinenza del Parco esclusa l'area parcheggio. Sono esclusi dal divieto:

- a) i mezzi motorizzati della Provincia per lo svolgimento delle attività proprie;
- b) i mezzi motorizzati dei servizi emergenza ed antincendio;
- c) i mezzi permanentemente adibiti al trasporto di persone con disabilità motoria solo se provviste del distintivo rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza;
- d) i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dalla Provincia.

Art. 15 – Sosta e parcheggio

Su tutta l'area del Parco è vietata la sosta ed il parcheggio al di fuori degli spazi consentiti.

Art. 16 – Biciclette e veicoli non motorizzati

Le biciclette devono transitare esclusivamente sui sentieri e sulle piste consolidate in terra battuta. I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni e non arrecare pericolo a persone o animali. Sono vietati l'uso di pattini, monopattini, tavole su ruote.

TITOLO V –NORME PER GLI ANIMALI DOMESTICI

Art. 17 – Conduzione dei cani

All'interno del perimetro del Parco i cani vanno condotti al guinzaglio e comunque nel rispetto delle norme regolamentari in materia.

Le deiezioni canine devono essere prontamente rimosse dai proprietari dei cani secondo i regolamenti vigenti in materia.

E' vietato introdurre i cani nei corsi d'acqua e zone umide.

E' comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali, con particolare riferimento alla fauna selvatica presente nel Parco. Qualora si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità, gli addetti al controllo possono disporre l'allontanamento dal Parco dei cani ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto di guinzaglio e museruola.

Art. 18 – Addestramento cinofilo

Su tutta l'area del Parco è fatto divieto di addestrare cani da caccia, difesa o guardia. Possono essere consentite attività di addestramento cani e gare di agility dog previa specifica autorizzazione della Provincia in aree che saranno appositamente attrezzate.

Art. 19 - Abbandono di animali

Nel Parco è vietato abbandonare cani o altri animali. La Provincia con personale proprio, o attraverso affidamenti ad altre ditte ha facoltà di segnalare la presenza agli organi di Polizia Giudiziaria per gli interventi di competenza.

TITOLO VI –NORME PER L'EQUITAZIONE

Art. 20 - Equitazione ludica o sportiva

Nel Parco è consentito l'accesso ed il transito di cavalli ed equini di qualsivoglia specie previa specifica autorizzazione della Provincia.

L'animale va condotto esclusivamente al passo. E' vietato condurre l'animale in altro modo, compiere salti o esibizioni tali da potere costituire pericolo per la pubblica incolumità o danno al patrimonio pubblico.

L'equitazione è consentita esclusivamente nelle Zone B "Praterie Stabili", previa autorizzazione rilasciate dalla Provincia.

TITOLO VII –TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 21 – Occupazione suolo pubblico

E' vietata l'occupazione, anche a carattere temporaneo, del suolo pubblico senza specifica autorizzazione della Provincia. In ogni caso le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia possono avere solo carattere temporaneo, per un periodo massimo pari a mesi 12, eventualmente

rinnovabili e potranno prevedere il posizionamento di strutture di tipo precario e di facile rimozione.

Art. 22 – Manifestazioni

Le attività sportive, folcloristiche, culturali, promozionali e similari che si intendono svolgere all'interno del Parco devono essere autorizzate dalla Provincia. In ogni caso le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia possono avere solo carattere temporaneo.

Art. 23 – Abbandono dei rifiuti

In tutta l'area del Parco è vietato l'abbandono di qualsiasi genere di rifiuti. I visitatori e gli utenti devono conferire i rifiuti negli appositi contenitori o, in assenza, provvedere all'allontanamento con mezzi propri.

TITOLO VIII –TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

Art. 24 – Danni alla vegetazione

E' vietato danneggiare, asportare foglie, fiori e frutti e recidere la vegetazione di ogni tipo, erbacea, arbustiva ed arborea. Sono consentiti, da parte della Provincia, interventi di pulizia da erbe infestanti, taglio dell'erba, taglio di parti legnose secche, difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente.

Art. 25 – Piantagioni

Tutte le piante devono essere messe a dimora a regola d'arte al fine di ottenere la massima garanzia di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo. La scelta delle specie dei nuovi impianti e/o sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

E' consentito esclusivamente l'impianto delle specie arboree ed arbustive autoctone.

Art. 26 – Fuochi all'aperto

E' vietato accendere fuochi all'aperto di qualsiasi tipo.

Art. 27 – Tutela antincendio

E' vietato fumare, usare fiamme libere o effettuare operazioni che possano provocare incendi.

Art. 28 – Corso d'acqua

Nel corso d'acqua interno al perimetro del Parco, non è consentito:

- a) entrare o effettuare la balneazione;
- b) far accedere animali;
- c) immettere pesci o ogni altra specie animale;
- d) buttare cibo o alimenti;
- e) utilizzare l'acqua per lavare automezzi, indumenti, persone o animali;
- f) depositare rifiuti o immettere qualsiasi sostanza;
- g) asportare l'acqua.

Nel corso d'acqua interno al perimetro del Parco, è consentita la navigazione con natanti di tipo leggero, senza utilizzo di motori, quali canoe e kayak, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e sorveglianza. E' fatto obbligo per tutti l'uso di giubbotti di salvataggio.

In ogni caso tutte le attività non espressamente vietate possono essere consentite previa autorizzazione della Provincia.

Art. 29 – Attività di pesca

L'attività di pesca all'interno del Parco è consentita a tutti i titolari di idonea licenza (L.R. 4/2006). Il quantitativo di pescato consentito è quello stabilito dall'art. 2 del Decreto dell'Assessore alla Difesa dell'Ambiente n. 641 del 28 aprile 1997.

E' vietato l'utilizzo di pesce vivo o morto sia come esca che come pastura, l'utilizzo di nasse e vivaroli.

Art. 30 – Attività venatoria

Ai sensi dell'art. 58 della Legge Regionale n. 23 del 29 Luglio 1998, in tutta l'area del Parco è istituito il "fondo chiuso" ed è pertanto vietata l'attività venatoria.

Art. 31 - Tutela della fauna

E' vietato danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi o tane, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti, abbandonare o seppellire animali morti.

Per la tutela della fauna minore (insetti, anfibi, molluschi) si osservano le disposizioni nazionali e regionali in materia.

Art. 32 – Immissione specie animali selvatiche

In tutta l'area del Parco è vietato introdurre specie animali selvatiche senza la preventiva autorizzazione della Provincia, che ne verifica la compatibilità ambientale e l'eventuale pericolosità. In tal caso, la liberazione sarà curata dalla Provincia e dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione.

Art. 33 – Pascolo e transito di animali d'allevamento

In tutta l'area del Parco è vietato il pascolo brado ed il transito di ovini, caprini, bovini e suini.

E' consentito, esclusivamente previa specifica autorizzazione della Provincia, l'accesso e il pascolo controllato di cavalli ed equini di qualsivoglia specie.

TITOLO IX –NORME FINALI

Art. 34 – Autorizzazioni

Ogni intervento all'interno del Parco è subordinato al rilascio di uno specifico atto di autorizzazione. Le richieste, redatte in carta semplice, vanno inoltrate al Settore Ambiente e Sostenibilità – Servizio Educazione e Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti, corredate di curriculum del richiedente e relazione riguardante l'attività per la quale si fa richiesta. Nel caso le istanze superino la capacità portante del Parco, sarà demandata alla Giunta Provinciale la definizione dei criteri da adottare ai fini della redazione di una graduatoria delle attività da autorizzare.

L'attribuzione degli spazi all'interno del Parco è una facoltà e non un obbligo della Amministrazione, pertanto il richiedente non potrà vantare alcunché nei confronti della stessa, in caso di non accettazione della richiesta.

Art. 35 – Vigilanza

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione e al rispetto del presente Regolamento è esercitata dal personale della Provincia, in affiancamento all'attività svolta dagli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, del Comune, ciascuno per quanto di propria competenza e secondo quanto previsto dagli art. 13 e 14 della L. 689/81.

Essi sono preposti all'accertamento e, unitamente al personale addetto alla custodia del parco, alla prevenzione (mediante informazioni e raccomandazioni) di comportamenti contrari al presente regolamento da parte degli utenti.

Art. 36 - Sistema sanzionatorio

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, fatta salva ogni altra sanzione prevista da leggi statali, regionali o da altri regolamenti.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di risarcire i danni provocati dal suo comportamento;

Gli addetti alla vigilanza hanno la potestà di allontanare il trasgressore dal luogo in cui si è verificata la trasgressione.

Art. 37 – Sanzioni

Ove non diversamente previsto dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 16, 2°c., legge 689, saranno applicate le sanzioni previste dall'art.7 bis del 267 con le modalità del 1° c. dell'art. 16 della 689, (pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione).

Nei casi in cui il trasgressore non si avvalga del pagamento in misura ridotta, per la determinazione della somma con ordinanza ingiunzione si applicheranno i criteri di cui all'art. 11 della L.689/81.

Il Dirigente competente all'irrogazione della sanzione amministrativa è il Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 38 – Risarcimento danni

In tutti i casi di infrazione delle norme del presente regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale e alle attrezzature del parco.

Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le entrate patrimoniali.

La Provincia declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone o a cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non in contrasto con il presente Regolamento, si fa rinvio alle norme stabilite dal Regolamento in materia di violazioni amministrative ambientali approvato con deliberazione di C.P. n°9 del 18.03.2010.

Art. 40 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, a seguito di approvazione da parte del Consiglio Provinciale, diventa esecutivo a decorrere dal 15° giorno dalla pubblicazione dello stesso e della Deliberazione Consiliare di approvazione, all'albo pretorio e sul sito web della Provincia.

Si approvano, con il seguente Regolamento, gli Allegati I, II, III.